3.3 ANALISI TRIBUTI (aggiornamento al 18 Maggio 2015)

Attività residuali relative all'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI).

Introdotta a decorrere dal 1993 dal D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, l'imposta comunale sugli immobili (ICI) è rimasta in vigore fino all'anno 2011, per essere poi sostituita dall'Imposta Municipale Propria (IMU).

Riguardo all'accertamento, il Comune di Cattolica prosegue nella verifica degli immobili e sta provvedendo alla emissione dei relativi avvisi di liquidazione/accertamento con la conseguente gestione della fase contenziosa, di riscossione degli importi dovuti nonché di iscrizione a ruolo degli importi rimasti insoluti. Sono ancora in corso attività di verifica sulle aree fabbricabili.

Continua anche l'attività conseguente alle istanze di rimborso, rateazione e sgravio attinenti all'ICI.

Dall'Imposta Municipale Propria (IMU) all'Imposta Unica Comunale (IUC).

L'imposta municipale propria (IMU) è stata introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del decreto legislativo 14.3.2011 n. 23, con decorrenza originaria dall'anno 2014, anticipata al 2012 dall'art. 13 del decreto legge 06.12.2011 n. 201, convertito dalla legge 22.12.2011 n. 214 e successive modifiche e integrazioni. Essa ha sostituito l'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI).

La disciplina di tale tributo presenta diversi aspetti innovativi rispetto all'ICI, nonostante il richiamo fatto a monte delle norme che si applicano a quest'ultimo tributo.

Dal 1° gennaio 2014, la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), al comma 669 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali.

La IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del

Rev. N° 0 Pag 153 di 216

possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Il Comune di Cattolica è intervenuto nel corso dell'anno 2014 sulle aliquote da applicare alle unità immobiliari diverse dall'abitazione principale in considerazione della scelta di applicare aliquota "0" relativamente al tributo per i servizi indivisibili. Con deliberazione di Consiglio comunale nella stessa data di approvazione dell'attuale aggiornamento del DUP aggiornano le aliquote e si attua una modifica regolamentare.

Tributo per i servizi indivisibili (TASI).

Dal 1° gennaio 2014, la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), al comma 669 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) che comprende anche il tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile.

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

Il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell' IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore

Rev. N° 0 Pag 154 di 216

all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l' IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati suddetti limiti stabiliti. per un complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, con modificazioni, dalla L. n. 214/2011, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all' IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo13 del citato D.L. n. 201/2011.

Con deliberazione n. 70 del 22 Dicembre 2014 è stata approvata l'aliquota per l'anno 2015 pari al 2,5 per mille Aliquota Tasi del 2,5 per mille per le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall'articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 e dal regolamento comunale IMU, escluse dal pagamento dell'IMU.

Attività residuali relative alla Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e al Tributo comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES).

La Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani risultava essere commisurata in base alla superficie calpestabile ed al tipo di uso dei locali ed aree soggette a tassazione, ai sensi degli artt. 58-81 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 che disciplinava l'applicazione.

L'articolo 14 del Decreto Legge n. 201/2011 coordinato con la Legge di conversione n. 214/2011 ha previsto, a decorrere dal primo gennaio 2013, l'istituzione in tutti i comuni del territorio nazionale del Tributo comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, con la contestuale soppressione dei prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale (TIA) sia di natura tributaria (TARSU), compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di

Rev. N° 0 Pag 155 di 216

assistenza (EX-ECA). Il tributo era dovuto da chiunque possedeva, occupava o deteneva a qualsiasi titolo locali.

Riguardo all'accertamento, il Comune di Cattolica sta completando la verifica delle dichiarazioni relative a TARSU e/o TARES e sta provvedendo alla emissione dei relativi avvisi di liquidazione/accertamento con la conseguente gestione della fase contenziosa, di riscossione degli importi dovuti nonché di iscrizione a ruolo degli importi rimasti insoluti.

Continua anche l'attività conseguente alle istanze di rimborso, esenzione, riduzione, rateazione e sgravio attinenti a TARSU e/o TARES.

Tassa sui Rifiuti (TARI).

Dal 1° gennaio 2014, la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), al comma 669 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) che comprende anche la Tassa sui Rifiuti (TARI). Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

A partire dal 2016, nella determinazione dei costi, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

Nel 2014 il Comune di Cattolica ha fatto un ulteriore passo nell'applicazione del DPR 158/99 provvedendo a diversificare le tariffe sulle utenze domestiche in base al numero dei componenti il nucleo familiare. Per il resto il regolamento si è limitato a riprendere quanto già disposto per la TARES nel 2013, anche con riferimento alle agevolazioni previste.

Rev. N° 0 Pag 156 di 216

Nel 2015 non sono previsti ulteriori interventi, se non l'adeguamento delle tariffe al nuovo costo del servizio, sulla base del Piano Economico Finanziario deliberato da Atersir, nonché la rideterminazione del CARC da parte del Comune.

Imposta comunale sulla pubblicità di Diritti sulle pubbliche affissioni.

Relativamente a questi tributi minori, nel 2014 è stato rinnovato l'affidamento alla società GEAT S.p.A. di supporto nelle fasi operative del servizio. Non sono previsti interventi regolamentari considerate le modifiche già intervenute nel corso degli anni 2013 e 2014, riguardanti soprattutto la riduzione delle sanzioni sul Cosap in caso di ravvedimento o pagamento entro termini brevi.

Tra il 2013 e il 2014 sono stati effettuati controlli antievasione attraverso una rilevazione del territorio sia il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche che l'Imposta sulla Pubblicità, attività che ha portato all'emissione di avvisi di liquidazione/accertamento. Sono in corso le attività di notifica, rateizzazioni, gestione del contenzioso.

Addizionale comunale all'Irpef.

Prevista e disciplinata dal D.Lgs. 28/09/1998 n. 360, è stata introdotta a Cattolica nel 2000 e confermata poi negli anni successivi. Nel 2013 sono state introdotte le aliquote differenziate per fascie di reddito, mantenendo nel primo scaglione 0-15.000 euro l'aliquota dello 0,15 per mille.Il gettito conseguente all'aumento delle aliquote deliberato dall'ente è confermato anche nel prossimo triennio.

Trattandosi di addizionale ad un tributo erariale, ai comuni non sono stati finora attribuiti poteri di verifica e controllo particolari e specifici: la norma di riferimento continua ad essere quella dell'art. 44 D.P.R. 29.9.1973 n° 600, che prevede genericamente la partecipazione dei comuni all'accertamento tributario effettuato dall'Amministrazione finanziaria dello Stato.

Lotta all'evasione.

Negli ultimi anni è stata prevista una incentivazione di tale partecipazione all'accertamento tributario effettuato dall'Amministrazione finanziaria dello Stato mediante il riconoscimento agli enti locali di una quota del gettito recuperato.

Rev. N° 0 Pag 157 di 216

Il Comune di Cattolica continua nell'attività di segnalazioni qualificate iniziata nel 2012, attivita che si è intensificata nel 2014 e che si intende proseguire nel 2015.

Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

A decorrere dal 2007 il Comune di Cattolica ha introdotto il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), al posto della abrogata tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), secondo le previsioni dell'art. 63 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446. L'evoluzione nel tempo dei relativi cespiti imponibili presenta una sostanziale continuità e progressione, pur tenendo presente che l'occupazione di suolo pubblico dipende tipicamente da una valutazione di convenienza da parte dell'interessato e, quindi, l'imposizione ha un carattere non particolarmente costrittivo: a questo riguardo va evidenziato che il COSAP non viene applicato alle occupazioni realizzate sull'arenile comunale, le quali versano una diversa tariffa appositamente determinata dalla Giunta comunale.

Nel corso del 2013 sono state apportate modifiche al regolamento con riferimento alle occupazioni effettuate con chioschi ed edicole. Nel 2014 è iniziata l'attività di controllo del territorio, con conseguente recupero dell'evasione e innalzamento della base imponibile.

Imposta di Soggiorno.

L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n.23, in vigore dal 7 aprile 2011.

I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno.

L'imposta di soggiorno del Comune di Cattolica è stata istituita con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 26 marzo 2012 con decorrenza prevista dal 1° gennaio 2013, ma l'applicazione di tale imposta è stata poi differita al 01/10/2013.

Come indicato nell'art. 8 del "Regolamento Comunale per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno", la volontà dell'Amministrazione comunale, per ciò che concerne la

Rev. N° 0 Pag 158 di 216

destinazione del gettito d'imposta, è di finanziare gli interventi previsti dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011. In particolare, tali entrate saranno impiegate per finanziare, in tutto o in parte, le seguenti voci di spesa nel bilancio comunale: a) Interventi in materia di turismo (le voci riferite alle spese al turismo possono essere rilevate da quelle consentivate per l'anno 2014); b) Interventi di manutenzione e recupero, nonché fruizione e valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici ed ambientali del territorio comunale. In seguito al primo periodo di applicazione dell'Imposta ed alle osservazioni formulate dalle associazioni di categoria, è stato modificato l'art. 4 del relativo Regolamento con effetto dal 1° gennaio 2014, mentre le tariffe sono rimaste invariate e vengono confermate anche per il 2015.

Nella stessa seduta di Consiglio Comunale di aggiornamento del presente DUP viene modificato il regolamento dell'imposta di soggiorno nelle parti relative agli aspetti procedurali di gestione dell'imposta.

Rev. N° 0 Pag 159 di 216

3.4 OBIETTIVI SOCIETA' PARTECIPATE (aggiornamento al 18 Maggio 2015)

Nella presente sezione si inseriscono le schede di obiettivi per le società partecipate verso le quali il comune esercita una forma di influenza

OBIETTIVI PROGRAMMATICI DEGLI ORGANISMI GESTIONALI DELL'ENTE CON PARTECIPAZIONE MAGGIORITARIA DEL COMUNE DI CATTOLICA 2015-2017

ENTE: SOCIETA' ITALIANA SERVIZI S.P.A. (S.I.S. S.P.A.)

FINALITA' GENERALI DA CONSEGUIRE:

Nell'ambito della disciplina generale sui Servizi Pubblici Locali è stato da tempo introdotto il concetto di separazione del patrimonio finalizzato alla gestione del servizio rispetto all'attività relativa alla sua erogazione.

Sono pertanto state introdotte disposizioni (art. 35 c.9 della L.448/2001 – Legge Finanziaria 2002) atte a dare adempimento ai principi comunitari realizzando lo scorporo del patrimonio e facendolo confluire in apposite società patrimoniali separate da quelle di erogazione.

A seguito di tali disposizioni il sistema organizzativo – in particolare del Servizio Idrico Integrato nel cui ambito SIS SpA svolge la propria attività – è frazionato in tre livelli: funzioni di governo, proprietà delle infrastrutture, gestione.

Nell'ambito di questo quadro SIS SpA in qualità di società proprietaria si pone il conseguimento delle seguenti finalità di ordine generale con riferimento al proprio mandato istituzionale e ruolo:

- Assicurare la proprietà pubblica degli Assets, intendendo con questo termine l'insieme degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio di servizi pubblici locali
- Controllo degli interventi realizzati dal gestore del Servizio Idrico Integrato sugli impianti di proprietà della società

OBIETTIVI PROGRAMMATICI:

Nell'ambito delle finalità generali la SIS SpA nello specifico si pone i seguenti obiettivi programmatici:

- Valorizzazione ed amministrazione del proprio patrimonio disponibili e strumentale al Servizio Idrico Integrato

Rev. N° 0 Pag 160 di 216

- Previsione di progettazione, costruzione, finanziamento di lavori nell'ambito del Programma degli interventi del Sevizio Idrico Integrato approvato dalle competenti autorità
- Definizione del ruolo della società nell'ambito del riassetto organizzativo dei servizi pubblici adottato dalla Regione Emilia Romagna con legge regionale n. 23/2011
- Attivazione di forma di cooperazione con ATERSIR Emilia Romagna, soggetto regolatore del servizio, al fine di condividere competenze ed informazioni acquisite per quanto attiene alla ricognizione delle infrastrutture connesse alla gestione del Servizio Idrico Integrato
- Previsione di revisione statutaria e relativo percorso di riorganizzazione societaria attuati sulla base degli indirizzi dati dai Soci al fine di dare adeguata risposta al modificato contesto legislativo ed operativo
- Previsione di pianificazione e supporto ai Comuni Soci in merito all'adeguamento, potenziamento e manutenzione straordinaria delle reti di fognatura bianca escluse dal Servizio Idrico Integrato

ENTE: AGENZIA MOBILITA' - Provincia di Rimini - Consorzio di EE.LL.

FINALITA' GENERALI DA CONSEGUIRE

- 1) REGOLAZIONE TPL: funzioni di agenzia della Mobilità (e quindi di autorità di regolazione del trasporto pubblico locale TPL nel bacino di Rimini)
- 2) ASSET TPL: gestione degli asset dedicati al TPL e realizzazione del trasporto rapido costiero

OBIETTIVI PROGRAMMATICI

AZIENDA:

- a) Accompagnamento percorso creazione e funzionamento agenzia unica romagnola del TPL con contestuale identificazione delle prospettive delle funzioni rimanenti in AM
- b) Ottimizzazione dell'organizzazione interna della struttura di AM sul breve/medio e lungo termine

Rev. N° 0 Pag 161 di 216

- c) Assegnazione di obiettivi chiari e misurabili al personale di AM, revisione delle modalità di valutazione/incentivazione
- d) Ottimizzazione della gestione economica/finanziaria/patrimoniale per meglio sostenere l'operato di AM, nel breve/medio e lungo periodo, accompagnando i percorsi di cui sopra

REGOLAZIONE TPL:

- a) Incentivazione dell'efficientamento del sistema del TPL
- b) Preparazione alla gara del TPL in termini trasportistici, economici e giuridici per creare un nuovo quadro regolatorio chiaro e certo in grado di incentivare il futuro gestore ad implementare un servizio che rispetti i criteri di economicità, efficienza e soddisfazione dell'utenza richiesti dagli enti locali
- c) Analisi dei bisogni di mobilità del territorio (cittadini, turisti, visitatori, etc.) e delle attuali caratteristiche della domanda di TPL propedeutica ad una revisione dell'attuale servizio per migliorarne le performance (pax trasportati)
- d) Analisi/miglioramento e graduale revisione delle attuali linee e servizio di TPL a seguito delle risultanze delle analisi effettuate e dei cambiamenti connessi all'implementazione di un nuovo asse del trasporto pubblico sulla costa romagnola costituito dal potenziamento della linea ferroviaria Ravenna-Rimini e dall'entrata in esercizio del TRC sulla tratta Rimini-Cattolica
- e) Ottimizzazione della gestione dei beni a servizio del TPL (officina, filovia, depositi, pensiline, paline) anche al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza
- 3) Relativamente alla società GEAT Spa di cui il Comune di Cattolica è socio con una quota pari al 0,066%, i relativi indirizzi e modalità di controllo sono riportati nel contratto di servizio in essere. Lo stesso ha scadenza al 31 dicembre 2016 (riferimento determina 49 del 27/01/2014).

Rev. N° 0 Pag 162 di 216